

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOLAROLO "MONS. GIUSEPPE BABINI"

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita con sede a Solarolo in via Montale n. 1/b l'associazione di volontariato denominata **Associazione Volontari Solarolo "Mons. Giuseppe Babini"**.

Come associazione di volontariato, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l'associazione possa avvalersi.

L'associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. Essa ha durata illimitata e non persegue scopo di lucro.

Essa potrà svolgere la sua attività nell'intero territorio della Provincia di Ravenna.

L'Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla L. 266/91, dalla L. R. E/r 12/05 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali di democraticità e ai criteri di trasparenza amministrativa.

ART. 2 - FINALITÀ

L'Associazione ha come finalità la realizzazione e la promozione di attività di volontariato, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Essa si avvale per lo svolgimento della stessa, in modo prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Ai volontari aderenti non potranno essere corrisposte somme a titolo di retribuzione per l'opera svolta, ad eccezione del rimborso di spese effettivamente sostenute per l'attività nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Essa potrà assumere lavoratori dipendenti e potrà usufruire di prestazioni di lavoratori autonomi qualora ciò si renda necessario per qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'Associazione potrà beneficiare del Servizio del Volontariato Europeo e del Servizio Civile, nel rispetto delle rispettive disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e del presente statuto, organizzando l'accoglienza e l'ospitalità per tali volontari.

Essa si propone di:

- promuovere ed organizzare la diffusione della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile e della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in genere;
- favorire e sostenere l'autonoma disponibilità dei cittadini per operare contro la solitudine, l'emarginazione, le condizioni di bisogno morali e materiali delle fasce più deboli della stessa popolazione;
- operare per migliorare ed estendere il funzionamento dei servizi sociali e sanitari erogati dalle istituzioni;
- porgere valido aiuto nelle pubbliche e private calamità;
- prestare opera propria in caso di evidente urgenza e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da Pubbliche Amministrazioni o da privati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità e dei propri scopi, l'Associazione è inoltre impegnata a:

- diffondere l'idea del volontariato e della solidarietà attraverso proprie iniziative e in rapporto con istituzioni e organismi locali interessati;
- sviluppare intese e convenzioni con enti ed organizzazioni pubbliche e private.
- ricercare e sviluppare forme di collaborazione con altre Associazioni di Volontariato, presenti ed operanti nel proprio territorio;
- promuovere, anche in collaborazione con Enti interessati, incontri di sensibilizzazione alla prevenzione di malattie e di informazioni sulle prestazioni di aiuto e di soccorso ad anziani, ammalati, traumatizzati, portatori di handicap;
- effettuare, oltre al loro trasporto, l'accompagnamento di persone anziane, ammalati, traumatizzati, portatori di handicap, presso strutture sanitarie, ambulatori, centri di recupero, uffici e studi pubblici e privati;

- munirsi di adeguate attrezzature per facilitare il trasporto, il trasferimento, la mobilità di persone anziane, ammalati, traumatizzati, portatori di handicap e di attrezzature per alleviare i disagi di persone allettate;
- organizzare servizi di assistenza, anche domiciliare, a favore di persone anziane, ammalati, traumatizzati, portatori di handicap;
- effettuare trasporti di persone, richiesti da Enti, Organizzazioni ed Associazioni operanti sul territorio.

ART. 3 – ADERENTI

Possono entrare a far parte dell'Associazione Volontari Solarolo – “Mons. Giuseppe Babini”, le persone fisiche che sottoscrivono il presente statuto, che ne condividono gli scopi e che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderino sostenerla, previa presentazione di domanda di ammissione.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.

Nel registro saranno annotate le nuove adesioni, i recessi e le esclusioni di associati.

Gli aderenti, a richiesta, hanno diritto di ottenere una certificazione che attesti la loro qualità di associati.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno pari doveri e diritti.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) partecipare direttamente o per delega all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa, entro limiti stabili dall'associazione stessa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'associazione.

L'associato può recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente.

Il recesso ha effetto dalla data di annotazione nel registro degli aderenti, a seguito di accoglimento del recesso da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di morte di un associato, il recesso verrà annotato nel registro degli aderenti ed avrà effetto dalla data del decesso.

ART. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento agli obblighi previsti dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione, per comportamenti gravemente lesivi dei principi ispiratori dell'Associazione e per altri gravi motivi.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed avrà effetto dalla data di annotazione dell'esclusione nel registro degli aderenti, a seguito di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera: principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è sovrana.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati.

E' presieduta dal Presidente e da questi convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta egli stesso o un decimo dei soci lo ritenga opportuno. E' convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno otto giorni prima.

Ciascun associato ha diritto di esprimere un voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto..

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato non può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile con lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima di quella fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il giorno, l'ora ed il luogo della 1^a ed eventuale 2^a convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, per le quali occorre la presenza, in proprio o per delega, almeno dei due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci, presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- decidere gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 10 (dieci) membri maggiorenni, oltre al Presidente, che ne fa parte di diritto e lo presiede.

Il numero dei suoi componenti verrà fissato dall'Assemblea prima della sua elezione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere che per 3 volte consecutive non partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

Le prestazioni dei Consiglieri sono gratuite.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadessero dall'incarico, nel limite massimo di un terzo dei componenti, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria, che procederà alla ratifica della loro nomina e decadranno dall'incarico unitamente agli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Se nel corso del mandato vengono a mancare componenti in numero superiore ad un terzo, il Presidente entro 3 mesi convocherà una Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o in caso di sua assenza del Vicepresidente, almeno 6 volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione, con i mezzi ritenuti più idonei, deve essere fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta 1 giorno prima della data fissata per la riunione purché tutti i consiglieri siano d'accordo.

Il Consiglio Direttivo, la cui riunione è valida con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispose il bilancio consuntivo;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- delibera sulle varie attività dell'associazione;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- relaziona sull'attività svolta;
- delibera sul programma di attività proposto dal Presidente;
- stabilisce la o le sedi operative dell'Associazione;
- delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;
- delibera sulla adesione di nuovi soci o ratifica decisioni in merito assunte dal Presidente;
- elegge, al suo interno, il Vice - Presidente;
- approva il programma e le modalità di utilizzo dei volontari europei e del servizio civile e della loro ospitalità;
- approva inoltre il programma e le modalità di utilizzo di volontari messi a disposizione da parte di altri organismi operanti nel volontariato;
- delibera sulla eventuale assunzione di dipendenti o di usufruire di prestazioni di lavoratori autonomi qualora ciò si renda necessario per qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di un mandato consecutivo al primo.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- presiede l'Assemblea, ad eccezione di quella elettiva, il cui presidente verrà eletto dall'Assemblea stessa;
- presiede il Consiglio Direttivo;
- controlla l'attuazione del programma di attività approvato dall'Assemblea;
- può adottare le decisioni urgenti, anche non di sua competenza, salvo ratifica dal Consiglio Direttivo, compresa l'accettazione di nuovo soci e la loro iscrizione nel libro degli associati;
- controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell'Associazione;
- designa eventuali rappresentanti dell'Associazione in organismi pubblici, in enti e in altre associazioni;
- potrà delegare una o più funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice - Presidente.

ART. 10 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

L'associazione potrà svolgere o promuovere attività commerciali nel limite delle disposizioni di legge vigenti per le associazioni di volontariato. Tali attività potranno essere svolte esclusivamente tramite l'opera degli aderenti e le entrate relative entreranno a far parte del patrimonio dell'associazione e verranno impiegate per fini istituzionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'organizzazione né all'atto dello scioglimento.

ART. 11 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo con la relazione sulla attività svolta.

Entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo delibera in merito al programma di attività per l'anno successivo, proposto dal Presidente.

I bilanci, con la relazione ed il programma, devono essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione economica dell'Associazione.

Dallo stesso devono risultare, in maniera esplicita, tra gli altri:

i contributi degli associati, i beni in dotazione e le offerte e le erogazioni liberali eventualmente ricevute.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'organizzazione né all'atto dello scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 12 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. La stessa assemblea nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, l. 662/96, dovrà essere devoluto comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Sia l'Associazione che il Socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.


ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla norme costituzionali, alle leggi e disposizioni vigenti in materia di volontariato e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Il Segretario
Luigi Mainetti



Il Presidente
Luigi Barnabè



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Faenza

...7... ORIGINALE dell'atto reg.to

Il 30 MAR. 2011

al n. 1186 Serie 3.....

Per il Direttore

